

QUALI FIGURE SONO PREPOSTE AI CONTROLLI

QUANDO E COME AVVIENE L'APERTURA DEL CANTIERE

Nella nostra attività, un problema che frequentemente incontriamo, è di non sapere, dopo che una gara d'appalto è stata aggiudicata, quando i lavori inizieranno, ovvero non "vediamo" sull'area interessata ai lavori, mezzi, servizi logistici e personale necessari per avviare i lavori di costruzione dell'opera.

La presente nota, cerca di rispondere a questo problema, tracciando un percorso attraverso le varie disposizioni di legge ed individua, per ogni singolo adempimento, i soggetti deputati alle varie procedure, i compiti e gli strumenti disposti per controlli nel cantiere.

Sono i soggetti individuati dalle disposizione di legge, gli interlocutori primari ai quali dobbiamo, sulla base degli adempimenti a loro destinati, chiedere le verifiche sull'operato delle imprese, sulla rispondenza fra quanto a nostra conoscenza e quanto risulterà dalla lettura dei documenti di controllo sull'attività di cantiere (giornale di cantiere). Dobbiamo, in altre parole "appropriarci" delle disposizioni di legge per meglio tutelare gli interessi dei lavoratori e, nello stesso tempo, rendere più produttiva la spesa pubblica.

Riguardo alla questione che sta alla base di questa nota, fin dal 1865, le leggi e i Regolamenti sono abbastanza esaustivi. Basti pensare che, se la stazione appaltante, per fatto o per colpa, ritarda la consegna dei lavori (l'area dove costruire l'opera appaltata), e l'appaltatore recede dall'impegno contrattuale, ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute entro i limiti [dell'articolo 9 del DM 145/2000](#) (Capitolato Generale d'Appalto per i **Lavori Pubblici**).

In una problematica così importante, dove avviene l'incontro tra la domanda della collettività (anche in termini di occupazione) e l'offerta di un servizio, è necessario conoscere le disposizioni e gli incarichi che precedono la consegna dei lavori e, in ogni modo, seguono l'esecuzione dell'appalto fino al collaudo dell'opera.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[ART. 7 LEGGE 109/94](#)

Le pubbliche Amministrazioni nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), **UN RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** di attuazione di **ogni singolo intervento** previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

[ART. 7 DPR 21 DICEMBRE 1999](#), N. 554 (REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE LEGGE 109/94)

Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo **intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento**, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Il **responsabile del procedimento** provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario **in relazione ai tempi e ai costi preventivati**, alla

qualità richiesta, alla manutenzione programmata, **alla sicurezza e alla salute dei lavoratori** ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia

FUNZIONI E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART. 8 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- Promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi

NOTA in altre parole, **il responsabile del procedimento** verifica che nell'area destinata ai lavori non esistano situazioni di abusivismo tali da compromettere la costruzione, almeno nei tempi definiti nella progettazione, e che le situazioni in essere possano trovare rapide soluzioni, ovvero non pregiudichino l'esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti.

- Promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 109/94 (redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) giustifichino l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni all'amministrazione aggiudicatrice;

NOTA l'articolo 17 c. 4 prevede che la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo è svolta dai dipendenti dell'amministrazione appaltante. Qualora per carenza di organico personale tecnico nelle stazioni appaltanti, oppure di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o di progetti integrati che richiedono una pluralità di competenze, **il responsabile del procedimento, una volta accertata la carenza di organico della stazione appaltante**, certifica che la progettazione può essere affidata anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Fra questi soggetti ci sono i liberi professionisti, le società di professionisti, le società di ingegneria, ecc..

- Accerta la **data di effettivo inizio dei lavori** e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- Trasmette agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice la proposta del **coordinatore (IL DIRETTORE DEI LAVORI)** per l'esecuzione dei lavori di **sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi** dal cantiere o di **risoluzione del contratto**;

NOTA il Direttore dei lavori, comunica al responsabile del procedimento che una determinata impresa o lavoratori autonomi non avevano l'autorizzazione a prestare la loro attività nel cantiere, oppure non avevano tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia di assicurazione obbligatoria o iscrizione alla camera di commercio, **responsabile del procedimento deve chiedere l'immediata sospensione della sua attività all'interno del cantiere.**

Il titolare di un'impresa o lavoratore autonomo ha una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'articolo **416 del Codice** Penale (Associazione per delinquere) o una segnalazione della Prefettura ai sensi dell'Art. **416 bis** (Associazione di tipo mafioso)

del Codice Penale, **il responsabile del procedimento**, ne chiede l'**immediato allontanamento dal cantiere**.

Una determinata impresa che contravviene ai patti sottoscritti nel Contratto d'appalto o esegue negligenemente i lavori, non adempie gli Ordini di servizio impartiti, mette in pericolo l'incolumità dei lavoratori e di altri soggetti, oppure la sicurezza dell'opera stessa,

Il responsabile del procedimento, deve proporre, alla stazione appaltante, la risoluzione del Contratto d'Appalto.

➤ Irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal **Direttore dei Lavori**;

➤ **Propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;**

NOTA Anche la mancata corresponsione dei salari e stipendi ai lavoratori ed i versamenti previdenziali, assistenziali e contrattuali può originare la rescissione del Contratto d'Appalto [\(Art. 36 legge 300/70\)](#)

➤ **Il responsabile del procedimento** assume il ruolo di **responsabile dei lavori**, ai fini del **rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro**, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa dell'amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente gli obblighi dalle stesse previsti.

Salvo diversa indicazione data dal Responsabile Unico del Procedimento, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

➤ Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;

➤ Vigila sull'attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e di fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;

NOTA nei tre casi sopra esposti, è il responsabile del procedimento la controparte per il sindacato riguardo all'applicazione di tutte le norme sulla sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori. Negli altri casi, quando il deputato dell'amministrazione aggiudicatrice assume l'incarico di **responsabile della sicurezza, diventa la controparte del sindacato deputato al confronto e alla risoluzione dei problemi enumerati.**

➤ Trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; **chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitariamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte.**

NOTA Quest'incarico del **responsabile dei lavori** (che, in definitiva, è il **Direttore dei Lavori**), è estremamente importante per il sindacato, poiché da una lettura comparata fra cronoprogramma, giornale di cantiere (saranno affrontati più avanti), costi sostenuti per il personale e versamenti fatti anche alla cassa edile (il Regolamento non indica i versamenti alle cassa edili, mentre il **comma 7 dell'articolo 18 delle legge 55/90** dispone la verifica dei versamenti previdenziali, assistenziali e contrattuali) possiamo controllare, non solo la

forza lavoro occupata impresa per impresa, ma anche il costo sostenuto per tutta la mano d'opera presente nel cantiere.

Sappiamo che, uno dei sistemi per praticare le forme di concorrenza sleale, è proprio il costo sostenuto per il personale.

Se saremo in grado di intervenire su quest'argomento e riportare tutto, alle previsioni contenute nella relazione che il progettista ha elaborato a corredo della progettazione definitiva (in questa relazione, sono riportati i "quadri economici" anche per la mano d'opera e i tempi di esecuzione dei lavori) da un lato, abbiamo tutelato, contemporaneamente gli interessi dei lavoratori e della committente, dall'altro, daremo un prezioso contributo, affinché il sistema d'impresa, quello sano e che vuole operare nella legalità, non abbia a confrontarsi, nelle gare d'appalto, con imprese che traggono i loro profitti nella "palude" del sommerso e dell'illegalità.

IL CRONOPROGRAMMA

ART. 42 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a **prezzo chiuso** (qualsiasi aggiudicazione di gara d'appalto ha un prezzo chiuso. Non hanno il prezzo chiuso i lavori in economia diretta e quelli a "regia" – quando l'appaltatore esegue i lavori indicati da un responsabile della committente-, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

NOTA Il cronoprogramma, è l'atto attraverso il quale il Direttore dei Lavori ed il responsabile del procedimento verificano, ad ogni scansione temporale, l'andamento, in percentuale, dei lavori eseguiti e da eseguire. E' da questa verifica che, nel caso in cui i lavori sono inferiori rispetto il cronoprogramma, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori ad emettere un **ordine di servizio (Art. 128 del DPR 554/99)** affinché l'appaltatore esegue i lavori nei tempi prestabiliti. Se il numero dei lavoratori è inferiore a quanto previsto dal progettista, può essere una delle cause del ritardo sulle lavorazioni.

IL GIORNALE DI CANTIERE

ART. 157 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del Direttore dei Lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, **LA SPECIE ED IL NUMERO DEI LAVORATORI**, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

NOTE SETTIMANALI DELLE SOMMINISTRAZIONI

ART. 162 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

LE GIORNATE DI OPERAI, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi trascritte in

apposita lista settimanale. **L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite CON OPERAI e mezzi d'opera da lui forniti.**

TITOLI SPECIALI DI SPESA

ART. 166 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

PER LE GIORNATE DI OPERAI e mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

FORMA DEL REGISTRO DI CONTABILITÀ

ART. 163 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro, le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.

NOTA nei quattro articoli ultimi richiamati, il legislatore ha posto una particolare attenzione a tutela dei diritti dei lavoratori e per il controllo del lavoro irregolare. Spetta al sindacato, **confrontarsi con il Direttore dei lavori** e, se il caso lo richieda, **con il responsabile del procedimento**, per verificare l'attendibilità fra quanto è a nostra conoscenza e quanto è riportato sui documenti sopra richiamati. E' importante, preventivamente all'incontro, avere il massimo delle informazioni possibili e, soprattutto, verificare, attraverso la cassa edile, il numero dei lavoratori che beneficeranno degli accantonamenti dalla cassa stessa.

UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

ART. 123 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni **singolo** intervento, le stazioni appaltanti, **prima della gara**, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

DIRETTORE DEI LAVORI

ART. 124 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla legge 109/94 o dal Regolamento DPR 554/99, nonché:

- Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle vigenti leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- Curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione

ISPETTORI DI CANTIERE

ART. 126 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori e possono essere affidati, fra gli altri, i seguenti compiti:

- Il controllo sull'attività dei subappaltatori.

NOTA Certamente, il ruolo del Direttore dei Lavori nell'esecuzione di una qualsiasi opera sia pubblica che privata, è estremamente importante.

Infatti, a lui confluiscono tutte le competenze, tecnico-amministrative, necessarie per l'esecuzione dei lavori. E' lui che controlla una "proprietà" in via di costruzione della stazione appaltante.

Ma è anche a lui che il sindacato deve rivolgersi per **tutti i controlli e le verifiche riguardanti gli interessi di TUTTI I LAVORATORI IMPEGNATI NELLA COSTRUZIONE DELL'OPERA.**

Non può il Direttore dei lavori, sottrarsi al confronto, ne può vietare la verifica su atti che interessano l'applicazione di disposizioni di legge nelle varie materie che tutelano i lavoratori. Se la sottrazione al confronto è determinata dalla negazione alla verifica fra quanto presente nel cantiere e quanto riportato sul registro di contabilità, il Direttore dei Lavori **compie un "abuso d'ufficio"** perseguibile attraverso l'articolo 323 del Codice Penale (il pubblico ufficiale – "agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"- che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per **arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito.....**).

STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 109 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo **ENTRO SESSANTA GIORNI** dall'aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed **ENTRO TRENTA GIORNI** dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.

Per gli appalti di competenza di **Amministrazioni statali**, l'approvazione del contratto deve intervenire **ENTRO SESSANTA GIORNI** dalla data di stipulazione.

NOTA l'articolo 109 prevede due situazioni:

- la stipulazione di un contratto di appalto fra una stazione appaltante pubblica che non sia **Amministrazione statale** (la Regione è uno dei tanti Enti locali ma non è un'Amministrazione statale, così come tutti gli altri Enti locali. L'ANAS e l'Ente FF SS sono sì due Aziende nazionali il cui unico socio è il Ministro dell'Economia, ma non sono certamente statali), la stipulazione del contratto di appalto, **perentoriamente, deve avvenire entro sessanta giorni dall'aggiudicazione;**
- per la stipulazione di un contratto fra un' **AMMINISTRAZIONE STATALE** nelle funzioni di stazione appaltante ed un appaltatore, **LA LEGGE NON DISPONE UN TEMPO ENTRO IL QUALE FIRMARE IL CONTRATTO DI APPALTO. DISPONE, INVECE, CHE L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO, DA PARTE DEGLI ORGANISMI PREPOSTI O DELLA CORTE DEI CONTI, DEVE INTERVENIRE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELLA FIRMA.**

GIORNO E TERMINE PER LA CONSEGNA

ART. 129 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Dopo l'approvazione del contratto (**per le Amministrazioni non statali la stipulazione corrisponde all'approvazione**) o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva (**c'è una prima aggiudicazione che è PROVVISORIA, la seconda, quella definitiva, è comunicata all'appaltatore con telegramma**), il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori (**per consegna lavori si intende la consegna dell'area interessata ai lavori**).

Per le amministrazioni statali, **la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni** dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge.

Le altre stazioni appaltanti, il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipulazione del contratto.

Per i cottimi fiduciari il termine decorre dall'accettazione dell'offerta.

Il Direttore dei Lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui **deve** presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora l'appaltatore **non** si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'appaltatore può chiedere di recedere dal Contratto.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni **non** di forza maggiore, la sospensione **non** può durare oltre sessanta giorni.

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

ART. 133 DPR 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è **tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.**

NOTA Contrariamente a quanto più volte detto dai preposti alla conduzione dei lavori, il Regolamento indica, per ogni passaggio, tempi ben definiti.

Infatti, abbiamo:

- ❖ **ENTRO sessanta o trenta giorni dall'aggiudicazione DEFINITIVA della gara di appalto, DEVE avvenire la firma del contratto di appalto;**
- ❖ **ENTRO i successivi quarantacinque giorni DEVE avvenire la consegna dei lavori i quali, dalla firma del verbale di consegna DECORRE IL TEMPO PER L'ULTIMAZIONE LAVORI.**

- ❖ **Inoltre, è possibile avere anche una consegna lavori parziale. In questo caso l'appaltatore NON si può rifiutare di iniziare la parte delle lavorazioni di costruzione interessate dalla consegna parziale. Quando saranno superate le interferenze, che hanno impedito la consegna dell'intera area dei lavori, si procederà alla consegna dell'intera opera appaltata. In questo caso, i tempi contrattuali saranno definiti in un accordo fra le parti.**

Nella seconda parte della presente nota, abbiamo riportato l'indice, con l'ordine cronologico d'esposizione, degli articoli delle disposizioni richiamate.

Per avere l'apertura della pagina, nella quale è riportata la versione integrale dell'articolo in lettura, basta cliccare sull'articolo evidenziato con il colore giallo ed immediatamente avrete la versione integrale di quanto vi interessa.

A cura del Dipartimento Sindacale edili
Della FILLEA CGIL nazionale

ALLEGATI

ART. 9 DM 145/2000

ART. 7 LEGGE 109/94

ART. 7 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 8 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 416 e 416 bis CODICE PENALE

ART. 36 LEGGE 300/70

COMMA 7 ART. 18 LEGGE 55/90

ART. 42 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 128 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 157 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 162 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 166 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 163 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 123 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 124 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 126 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 323 CODICE PENALE

ART. 109 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 129 DPR 21/12/1999 N. 554

ART. 133 DPR 21/12/1999 N. 554

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
DECRETO 19 APRILE 2000, N.145**

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

Art. 9.

Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9. del regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni;

0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000 milioni;

0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni.

Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento.

**TESTO AGGIORNATO DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109,
RECANTE: « LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI »**

Art. 7L. 109/94

**(Misure per l'adeguamento della funzionalità della
pubblica amministrazione)**

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma, triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltretutto al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relative alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,

economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. :

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione

interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

GAZZETTA UFFICIALE N. 66/L DEL 28 APRILE 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art.7 DPR 554

(Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici)

- I. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
 - a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
 - b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
 - c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
 - d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
 - e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare, abilitato all'esercizio della professione o quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 2, comma 1. lettere h) ed i) e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.
5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300,000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2. comma 1. lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell'articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano,

Art. 8. DPR 554
(Funzioni e compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'articolo 16, commi I e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
- d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
- g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all'Autorità, promuove la gara informata e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici; .
- l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alla disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
 1. l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
 2. la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari ad appaltare l'intero lavoro;
 3. l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionante, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

- q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso c di affidamento della concessione di lavori pubblici;
- r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
- u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
- v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
- w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- x) accerta e certifica negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
- y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
- z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l'indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell'incarico.

3. salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori:

- a) si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
- b) determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
- c) designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- d) vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l'eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
- e) comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
- f) assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza;
- g) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della Legge.

7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

CODICE PENALE

416. (*Associazione per delinquere*) (I). Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni (32 *quater*, 305).

Per il solo fatto di partecipare all'associazione (270; 305, 306, 309), la pena è della reclusione da uno a cinque anni. .

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in anni (5852) le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni (270, 305, 306).

La pena è aumentata (64) se il numero degli associati è di dieci o più (417) (2).

(1) *Per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope si veda l'art. 74 del D. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T. U. delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.*

(2) *L'art. 7 della L. 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, prevede una particolare aggravante se il fatto è commesso da persona già sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione.*

416 bis. (*Associazione di tipo mafioso*) (1) (2) (4) (5). Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione (416) sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (6).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive (5852), anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego (240). (*Omissis*) (3).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300

STATUTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI

Art. 36 L30070

(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitoli di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo, deve essere osservato, sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere, che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 19 MARZO 1990, N. 55

LEGGE ANTIMAFIA

ARTICOLO 18

COMMA 7

" L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio lavori dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antifortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva."

GAZZETTA UFFICIALE N. 66/L DEL 28 APRILE 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

**Art. 42 DPR 554
(Cronoprogramma)**

1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. .

2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

3 Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

**Art. 128 DPR 554
(Ordini di servizio)**

1. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest'ultimo all'appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all'appaltatore che lo, restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell'appaltatore.

2. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con ordine di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

**Art. 157 DPR
(Giornale dei lavori)**

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del

procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune

Art. 162 DPR 554
(Note settimanali delle somministrazioni)

I. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Art. 166 DPR 554
(Titoli speciali di spesa)

I. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista . settimanale è riportato sul registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per l'applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

Art. 163 DPR 554
(Forma del registro di contabilità)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni, sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine, devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'appaltatore.

2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

Art. 123 DPR 554
(Ufficio della direzioni dei lavori)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto

degli impegni contrattuali.

**Art. 124 DPR 554
(Direttore dei lavori)**

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

**Art. 126 DPR 554
(Ispettori di cantiere)**

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti, a tempo pieno, durante il periodo di svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

2. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

CODICE PENALE

323. (*Abuso d'ufficio*) (I). Il pubblico ufficiale (357) o l'incaricato di un pubblico servizio (358), che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto, abusa del suo ufficio, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a due anni (323 *bis*).

Se il fatto è commesso per procurare a sé o ad , i un ingiusto vantaggio patrimoniale, la pena della reclusione da due a cinque anni (323 *bis*).

GAZZETTA UFFICIALE N. 66/L DEL 28 APRILE 2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999, N. 554

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

**Art. 109 DPR 554
(Stipulazione ed approvazione del contratto)**

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario. .

2. Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione. .

3. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante (*Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*) sciogliersi da ogni impegno o (*seguiva una parola non ammessa al «Visto» della Corte dei conti*) recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo,

4, (*Seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti*). L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriai.

**Art. 129 DPR 554
(Giorno e termine per la consegna)**

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. Per le amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei Conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell'accettazione dell'offerta.

3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

**Art. 133 DPR 554
(Sospensione e ripresa dei lavori)**

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma I il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale, deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato d'avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei me i d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 165.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il responsabile del procedimento dà avviso all'Autorità.